

Nullità del contratto di lavoro – Cass. n. 28330/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennità - di fine rapporto di lavoro - di preavviso - Nullità del contratto di lavoro - Indennità sostitutiva del preavviso - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

Nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo, al lavoratore non spetta l'indennità sostitutiva del preavviso che, per sua natura, presuppone la validità del rapporto e, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dagli artt. 2118, comma 3, e 2122 c.c., la possibilità della sua continuazione oltre il periodo di recesso.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28330 del 29/09/2022 (Rv. 665732 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2122, Cod_Civ_art_2126

Corte

Cassazione

28330

2022